

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 98

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 2019, N. 140

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 OTTOBRE 1995, N. 41
“DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE
AGRI-TURISTICO VENATORIE”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifiche del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie)".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 OTTOBRE 1995, N. 41 “DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE”

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 5 del r.r. 41/1995)

1. Il comma 10 dell'articolo 5 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo venatorie) è sostituito dal seguente:

“10. La caccia da appostamenti fissi è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, ai proprietari o conduttori dei fondi compresi nell'azienda faunistica.”.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del r.r. 41/1995, così come modificato dal comma 1 di questo regolamento, sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Qualora gli appostamenti non siano preesistenti alla costituzione dell'azienda, la caccia è consentita ai soggetti di cui al comma 10, previo consenso del titolare dell'azienda stessa.

10 ter. Possono altresì effettuare la caccia dagli appostamenti di cui ai commi 10 e 10 bis i cacciatori ai quali il titolare dell'azienda faunistica rilasci permessi giornalieri, previa autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo titolare dell'appostamento.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 10 del r.r. 41/1995)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 41/1995 le parole “comma 10” sono sostituite dalle parole: “commi 10, 10 bis e 10 ter”.